

Il caso Juventus-Napoli: quando la forza è maggiore...ma non troppo!

di Ernesto CAGGIANO*

SOMMARIO: 1. Premessa. 2. La ricostruzione storica dei fatti, il *petitum* e la causa di forza maggiore. 3. L'obiettivo impossibilità sopravvenuta ed il principio di diritto. 4. Il rapporto tra disposizioni delle autorità sanitarie regionali, le N.O.I.F. ed il protocollo FIGC: il sistema di regolamentazione sportiva durante l'emergenza Covid-19. 5. Forza maggiore, inesigibilità della prestazione *ex fide bona*, condotta diligente e recisione del nesso causale: conclusioni.

1. Premessa.

Con la decisione n. 13 del 14.10.2020 il giudice sportivo, riconoscendo la condotta colpevole della Società Sportiva Calcio Napoli – di seguito SSC Napoli – comminava alla medesima “*le sanzioni previste dall'art. 53 N.O.I.F. per la mancata disputa della gara in oggetto, in particolare la perdita della gara per 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica per la stagione sportiva 2020/2021*”.

Appare opportuno osservare in premessa che, dalla lettura dei passaggi motivazionali, chiunque pensasse di rinvenire nei medesimi la soluzione alla *vexata quaestio* relativa alla sistematizzazione delle fonti del diritto rilevanti in materia, e dunque ai rapporti tra le N.O.I.F.¹, il protocollo FIGC-CTS e il potere di intervento delle autorità sanitarie regionali, rimarrebbe deluso.

Invero, il Giudice di prime cure nel suo percorso logico-argomentativo focalizza *in primis* il *petitum*, chiarendo che l'analisi è limitata a valutare, ai soli fini sportivi, la eventuale sussistenza di cause di forza maggiore che, ai sensi dell'art. 55 N.O.I.F., avrebbero legittimato la condotta della SSC Napoli, in ipotesi determinando l'esclusione della responsabilità rispetto alla mancata presentazione della squadra per la partita da disputarsi a Torino in data 4.10.2020.

La ristretta perimetrazione del campo del giudizio non appare oggetto di discussione, fondandosi sul dato letterale di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) della L. 280/2003, in base al quale è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto “*i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive*” ed apparendo pacifica la riconduzione della questione oggetto di giudizio alla materia disciplinare.

Non altrettanto pacifica è, al contrario, l'analisi degli elementi che il giudice, nel valutare la violazione ad un espresso precetto dell'ordinamento sportivo, deve prendere in considerazione ai fini della

* Magistrato addetto all'Ufficio di Gabinetto del Ministro della Giustizia.

¹ Le “Norme organizzative interne federali” rappresentano il regolamento della FIGC, il testo integrale è rinvenibile ai seguenti link: <https://www.figc.it/it/federazione/norme/norme-organizzative-interne/> e <https://figc.it/utility/exportallegati/pdf?id=1300>

irrogazione di una sanzione disciplinare, apparendo sfumata la distinzione tra elementi fattuali fenomenici in senso stretto ed elementi che richiamano, incidentalmente, atti o fatti giuridici.

Inoltre, e per completezza, deve osservarsi che, in virtù del noto arresto della Corte Costituzionale di cui alla sentenza n. 49 del 2011², la riserva in favore degli organi dell'ordinamento sportivo è da considerarsi relativa in quanto, una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva e dunque adempiuto al cd "vincolo di giustizia", il ricorrente potrà legittimamente adire il giudice amministrativo al fine di ottenere non la caducazione del provvedimento sanzionatorio/disciplinare, ormai definitivo, bensì la condanna al risarcimento del danno. Secondo la Corte, l'unica condizione necessaria ad ottenere questa ulteriore forma di tutela va rinvenuta nella potenzialità della sanzione amministrativa – in ipotesi illegittima o non proporzionata alla violazione – ad incidere su posizioni giuridicamente tutelate, quali diritti soggettivi o interessi legittimi.

Ne deriva che l'oggetto della pronuncia, sia pur così delimitato, presenta aspetti di interesse che potrebbero andare oltre le valutazioni di competenza del giudice adito.

Allo stesso tempo, la sentenza affronta alcune tematiche meritevoli di approfondimento, alla luce delle quali va valutata la decisione finale.

2. La ricostruzione storica dei fatti, il *petitum* e la causa di forza maggiore.

Come anticipato, il Giudice identifica con chiarezza l'oggetto della sua statuizione nella valutazione dell'applicabilità della sanzione prevista dall'art. 53 N.O.I.F., ossia la perdita della gara e la penalizzazione di un punto in classifica, in conseguenza del rapporto arbitrale che certificava la mancata disputa dell'incontro calcistico per omessa presentazione della SSC Napoli.

L'applicazione della sanzione, ai sensi del citato articolo del regolamento federale, è automatica al verificarsi dell'evento e trova la sua unica eccezione nel dettato dell'articolo 55, in base al quale "*le squadre che non si presentano in campo nel termine di cui all'art. 54, comma 2, sono considerate rinunciatricie alla gara con le conseguenze previste dall'art. 53, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore*".

Il fulcro della questione, dunque, ruota attorno alle ragioni che, a seguito del consistente carteggio tra la SSC Napoli e le aziende sanitarie locali – ASL Napoli 1 e ASL Napoli 2 Nord – hanno indotto la predetta società a non autorizzare la trasferta ai propri tesserati.

Sotto tale profilo, nel corpo della sentenza viene ricostruita con certissima precisione la corrispondenza intercorsa tra società ed enti coinvolti, nelle giornate del 2 e del 3 ottobre 2020.

All'esito di tale analisi, il Giudice, formulando una prima e parziale valutazione, ha anzitutto ritenuto che la condizione in cui versavano alcuni tesserati della SSC Napoli, anche alla luce di quanto prescritto dalle competenti ASL, fosse tale da poter garantire il rispetto del protocollo sanitario FIGC e, dunque, compatibile con l'impegno calcistico, in quel di Torino, del 4 ottobre 2020. Ad ulteriore sostegno di

² In *Resp. civ. e prev.* 2011, 10, 1997 nota di PAVONI.

questa prima conclusione viene altresì evidenziato che l'ASL Napoli 2 Nord, alle ore 16.03 del 3 ottobre 2020, nel confermare la necessità dell'isolamento fiduciario domiciliare per 14 giorni per tutta la squadra, segnalava l'impossibilità per i contatti stretti di lasciare il territorio nazionale, implicitamente consentendo gli spostamenti intra ed extra-regionali.

Tuttavia, a giudizio del giudice, diversa è la portata del valore precettivo della nota dell'ASL Napoli 2 Nord del successivo 4 ottobre 2020.

Sulla base del contenuto di tale nota – nella quale si specifica che *“tenuto conto che i calciatori in oggetto, recandosi in trasferta a Torino, avrebbero inevitabilmente contatti con una pluralità di terzi (personale dell'aeroporto, equipaggio e passeggeri del volo, personale dell'hotel sede del ritiro, addetti e tesserati della Juventus FC SpA), si ritenevano non sussistenti le condizioni che consentano lo spostamento in piena sicurezza dei contatti stretti”* - l'organo giudicante prende atto della chiara esplicitazione, da parte dell'autorità di pubblica sanità, del divieto di organizzare la trasferta a Torino e, in via incidentale, afferma due principi che si riveleranno determinanti ai fini della pronuncia finale: da un lato, rileva la propria incompetenza a statuire sulla legittimità del provvedimento amministrativo emanato dall'Asl; dall'altro, ipotizza una potenziale incompatibilità tra il contenuto precettivo del provvedimento citato e il comportamento che la società sportiva dovrebbe adottare alla stregua del protocollo FIGC-CTS, evitando tuttavia di prendere espressa posizione sul conflitto tra le diverse fonti, pur evidenziando che il protocollo FIGC *“non esclude l'intervento delle Aziende sanitarie territorialmente competenti ove strettamente necessario”*.

Sicché, la residua parte della motivazione si incentra sulla sussistenza o non, alla stregua dei fatti così come ricostruiti, della scriminante connessa allo stato di forza maggiore, focalizzandosi il giudice in via esclusiva a verificare se, sotto il profilo meramente obiettivo, la prestazione si configurasse come materialmente impossibile ed omettendo qualsiasi valutazione di carattere soggettivo, su cui si tornerà in seguito.

Sganciandosi dalla – pur evocata – valutazione circa la esigibilità della prestazione connessa al profilo della prevedibilità del *factum principis* ed alla condotta diligente del debitore, in maniera non del tutto convincente l'organo giudicante fonda la propria decisione sulla possibilità di fornire la prestazione (in tal modo contestualmente rispettando il protocollo, in base al quale la stessa sarebbe stata certamente eseguibile) in ragione dei primi provvedimenti dell'autorità sanitaria.

3. L'obiettivo impossibilità sopravvenuta ed il principio di diritto.

E' proprio sulla valutazione che l'organo giudicante fa dell'esigibilità in concreto della prestazione in funzione dei reiterati e susseguenti ordini dell'autorità di pubblica sanità che la pronuncia appare meno condivisibile.

Distinguendo idealmente, nonché cronologicamente, una prima fase della vicenda – relativa alle comunicazioni intercorse tra le parti in data 2 e 3 ottobre – ed una seconda fase – incentrata sulla citata

comunicazione del 4 ottobre, ore 16.13 – il giudice perviene ad una duplice conclusione: la prestazione, obiettivamente eseguibile nella prima fase, diviene oggettivamente impossibile nella seconda fase.

La vicenda, così come ricostruita, sembra configurare una specifica, ancorché singolare per le modalità, ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione dovuta a ragioni indipendenti dalla volontà del debitore: in siffatta prospettiva, appare pienamente applicabile l'art. 1218 c.c. richiamato in maniera indiretta dall'art. 55 N.O.I.F.

Ed invece, a dispetto della tradizionale interpretazione dell'istituto civilistico, il giudice di prime cure ritiene non rilevante la sussistenza di una chiara ed obiettiva causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione ritenendola assorbita dalla pregressa condotta della società calcio Napoli.

La società – si osserva – pur potendo eseguire la prestazione nel pieno rispetto del protocollo FIGC/CTS ed in assenza del *factum principis*, integratosi chiaramente solo in data 4.10.2020, si poneva volontariamente nella condizione di inadempimento, annullando i trasferimenti per Torino.

Alla luce di tali considerazioni, il giudice si determinava nei termini indicati in premessa, affermando il seguente principio di diritto:

“Non si può far valere una causa esterna oggettiva di impossibilità della prestazione, quale è appunto la forza maggiore, nel caso declinata come ordine dell'autorità, quando la prestazione sia stata da tempo unilateralmente rinunciata (non conformemente, peraltro, alle indicazioni dell'Ente organizzatore) e sia divenuta ormai nei fatti impossibile, atteso che in tal caso la sopravvenuta vis esterna diviene in concreto irrilevante”.

4. Il rapporto tra le disposizioni delle autorità sanitarie regionali, le N.O.I.F. ed il protocollo FIGC: il sistema di regolamentazione sportiva durante l'emergenza Covid-19.

Come anticipato, il giudice non prende esplicitamente posizione sul sistema delle fonti che hanno una diretta incidenza sulle condotte oggetto di giudizio né fornisce una organica ricostruzione del peculiare quadro regolamentare determinatosi a seguito delle restrizioni connesse all'emergenza Covid-19.

Implicitamente, tuttavia, egli esprime un giudizio di prevalenza del provvedimento amministrativo, per di più emesso a tutela di un diritto di rango costituzionale quale quello alla salute: tale conclusione si ricava, *a contrariis*, dalla espressa qualificazione del provvedimento della P.A. come *factum principis*. L'ordine dell'autorità è causa di impossibilità sopravvenuta proprio perché si impone sul debitore e, di conseguenza, su ogni altro atto a contenuto precettivo fonte dell'obbligazione: ne deriva che, nel caso di specie, è prevalente anche sul protocollo; altrimenti, il giudice non avrebbe potuto qualificarlo come tale.

Appare ad ogni modo opportuno fornire un quadro, sia pur sintetico, delle disposizioni normative di interesse.

La materia, riguardando al contempo aspetti squisitamente di ordinamento sportivo e di tutela della salute pubblica, è governata dalle disposizioni di cui al Titolo V della Costituzione.

Ai sensi dell'art. 117, comma 3, Cost. rientrano nella materia di legislazione concorrente sia la tutela della salute che l'ordinamento sportivo.

Derivato di tale attribuzione, ai sensi del successivo comma 4, è che la potestà legislativa in tali materie spetti alle Regioni, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, su cui persiste una riserva di legislazione nazionale all'evidente scopo di garantire, quanto al perseguimento dei fini primari, la uniformità dell'azione amministrativa su tutto il territorio dello stato.

Parimenti, in virtù del comma 7, le Regioni sono anche titolari della potestà regolamentare nelle materie di competenza concorrente.

Mentre la gestione della materia sanitaria a livello regionale non pone problemi di carattere generale, più complessa è invece la regolamentazione dell'ordinamento sportivo alla luce del principio di autonomia di quest'ultimo.

A seguito di un lungo percorso evolutivo normativo e giurisprudenziale, è oggi pacifica la configurabilità di un ordinamento giuridico sportivo in senso stretto in grado di operare all'interno dell'ordinamento statale, quale ordinamento derivato e riconosciuto dal primo³: il riconoscimento, dapprima avvenuto con L. 426/1942, è oggi contenuto nel d.lgs 242/1999 nonché nella l. 280/2003 che all'art. 1 – significativamente rubricato “principi generali” – scolpisce il seguente principio: “*La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale*”, precisando inoltre al comma 2 che “*I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo*”⁴.

Nonostante l'espresso riconoscimento, non è semplice la individuazione dei confini tra i due ordinamenti.

Un utile strumento per operare una opportuna perimetrazione dei due ambiti di operatività è fornito, in via indiretta, dal sistema di giustizia amministrativa, parimenti disciplinato dalla citata L. 280 del 2003 (così come recentemente modificata dalla legge di bilancio del 2019) che prevede, in linea generale ed al netto di alcuni contemperamenti, la competenza esclusiva del giudice sportivo nelle controversie riguardanti questioni tecniche e disciplinari, lasciando le questioni patrimoniali e quelle organizzative (*rectius*: amministrative) alla giurisdizione statale⁵.

³ Sul tema, v. M. PITTALIS, *Sport e diritto. L'attività sportiva tra performance e vita quotidiana*, Milano, Ed. Wolters Kluwer-Cedam, 2019, pag. 32 e ss.

⁴ A livello giurisprudenziale già da tempo si era proceduto ad un espresso riconoscimento del valore e della natura autonoma dell'ordinamento sportivo. La Suprema Corte, in un noto arresto del 1978, aveva statuito che “l'ordinamento giuridico sportivo è costituito ed opera nell'ambito territoriale in cui si esercita la sovranità dell'ordinamento giuridico, esiste perciò, e non può non esistere, un rapporto tra l'uno e l'altro ordinamento: rapporto tra ordinamento giuridico sovrano ed ordinamento giuridico minore; e rapporto che si specifica nel senso del riconoscimento o nel non riconoscimento da parte del primo” (cfr. Cass. Civ., sez. III, 11 febbraio 1978, n. 625, in *Il Foro Italiano*, 1978, 01, 0862 e in *Giustizia civile*, 1978, 01, 0897).

⁵ V. M. PITTALIS, *op.cit.*, pag. 637 e ss.

L'avvento della emergenza dovuta alla pandemia da Covid-19 ha reso ancor più complicato il quadro che si era così faticosamente delineato in quanto, incidendo sul difficile equilibrio tra diritto alla salute e diritto allo sport, ha provocato una temporanea espansione del primo ed una correlativa contrazione del secondo.

Ne è peraltro conseguita, quale effetto collaterale, una maggiore ed inedita incidenza della autorità statale e di quella regionale nell'ambito della organizzazione e gestione delle competizioni sportive che, fino a questo momento, aveva avuto una rilevanza più teorica che pratica.

Nel momento in cui le decisioni delle autorità competenti in materia sanitaria (ai sensi del citato art. 117 Cost., della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 50 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267), hanno inciso su una serie di libertà civili e di diritti fondamentali, persino di rango costituzionale, ma pur sempre serventi rispetto al bene primario della vita e della incolumità pubblica, il sistema sportivo ha risentito di una compressione del suo livello di autonomia, anche organizzativa.

I provvedimenti governativi – nonché le ordinanze regionali – susseguirsi a partire dal 23 febbraio 2020, giorno di emanazione del decreto legge n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», hanno fortemente impattato anche sul movimento sportivo, determinando la sospensione e cancellazione di competizioni dilettantistiche e professionistiche ad ogni livello. Inoltre, l'interlocuzione tra organismi sportivi e autorità statali è stata mediata dal Comitato tecnico scientifico che, costituito con ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020 dal capo del dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del consiglio dei Ministri e successivamente istituito per decreto del commissario per l'emergenza, ha lo scopo di fornire consulenza al capo del dipartimento – e sostanzialmente al Governo – in merito all'adozione delle misure di prevenzione necessarie a fronteggiare la diffusione del coronavirus.

Ai nostri limitati fini, rilevano i DPCM 26 aprile 2020⁶ (nonché le Linee Guida dell'Ufficio dello Sport emanate ai sensi dell'art. 2 lett. f) e g) e, da ultimo, 17 maggio 2020⁷: questi decreti hanno permesso la

⁶Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27.04.2020 e reperibile anche al seguente link: http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Dpcm_img_20200426.pdf v., in particolare, art. 1, comma 1, lett. f), g).

⁷Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 126 del 17.05.2020 e reperibile al seguente link: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/05/17/126/sg/pdf> v., in particolare, art. 1, comma 1, lett. d), e), f), g). In base all'art. 1, comma, 1 lett. e) del citato DPCM “Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse.

I soli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione a competizioni di livello nazionale ed internazionale, possono spostarsi da una regione all'altra, previa convocazione della federazione di appartenenza. Ai fini di quanto previsto dalla presente lettera, sono emanate, previa validazione del Comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della protezione civile, apposite linee-guida a cura dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico

ripresa delle attività calcistiche delle leghe professionistiche e, in uno alle “indicazioni per la ripresa delle squadre di calcio professionistiche degli arbitri” redatte dalla Commissione medico Scientifica della FIGC⁸ – validate dal predetto CTS con verbale del 12 giugno 2020, n. 88⁹ – rappresentano il protocollo sanitario dedicato esclusivamente allo svolgimento delle predette competizioni¹⁰.

Al fine di consentire la ripresa delle attività sportive, in sostanza, sono state concordate delle modalità operative, in caso di accertati casi di contagio da Covid-19, che si discostano in maniera notevole rispetto alle prescrizioni ed alle prassi operative applicate alla collettività¹¹.

(CIP), sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva”.

⁸ La Commissione Medico-Scientifica Federale (Commissione FIGC) ha provveduto ad aggiornare le linee guida sulla base delle evidenze medico-scientifiche in divenire e ha recepito le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico, successive all’audizione dei rappresentanti della FIGC da parte degli esperti del CTS stesso, avvenuta in data 7 maggio, e comunicate a FIGC in data 11 maggio, indicazioni che sono “da considerarsi stringenti e vincolanti ai fini della ripresa stessa”.

Il testo integrale è rinvenibile al seguente link: <https://www.figc.it/media/121365/protocollo-lega-rivisto-finale.pdf>

⁹ Il testo integrale del verbale, nonché l’elenco di tutti i verbali del CTS, è reperibile al seguente link: <http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/rischio-sanitario/emergenze/coronavirus/verbali-comitato-tecnico-scientifico-coronavirus>

¹⁰ Cui si aggiunge il “Protocollo FIGC” denominato “Indicazioni e procedure per la ripresa degli allenamenti individuali delle squadre di calcio di interesse nazionale” del 5 maggio 2020, stilato sulla base delle indicazioni della Commissione Medico-scientifica federale ed integrato dalle indicazioni fornite dal CTS.

Per completezza, va citato anche il comunicato ufficiale n. 51 della Lega seria A del 2.10.2020 avente ad oggetto “Regole relative ad impatto Covid-19. Gestione casi di positività e rinvio gare”, rinvenibile al seguente link http://www.legaseriea.it/uploads/default/attachments/comunicati/comunicati_m/8500/files/allegati/8601/51_-_regole_relative_a_impatto_covid-19.pdf

¹¹ Il Ministero della Salute – D.G. della prevenzione sanitaria – con provvedimento n. 21463 del 18.06.2020 avente ad oggetto “Modalità attuative della quarantena per i contatti stretti dei casi COVID-19, in particolari contesti di riferimento, quali l’attività agonistica di squadra professionista”, richiamando la precedente circolare n. 18584 del 29 maggio 2020, nonché il predetto verbale del 12 giugno 2020, n. 88 del Comitato tecnico scientifico, statuiva che “per quanto riguarda l’attività agonistica di squadra professionista, nel caso in cui risulti positivo un giocatore ne dispone l’isolamento ed applica la quarantena dei componenti del gruppo squadra che hanno avuto contatti stretti con un caso confermato. Il Dipartimento di prevenzione può prevedere che, alla luce del citato parere del 12 giugno 2020 n. 88 del Comitato tecnico scientifico nominato con ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, alla quarantena dei contatti stretti possa far seguito, per tutto il “gruppo squadra”, l’esecuzione del test, con oneri a carico delle società sportive, per la ricerca dell’RNA virale, il giorno della gara programmata, successiva all’accertamento del caso confermato di soggetto Covid-19 positivo, in modo da ottenere i risultati dell’ultimo tampone entro 4 ore e consentire l’accesso allo stadio e la disputa della gara solo ai soggetti risultati negativi al test molecolare. Al termine della gara, i componenti del “gruppo squadra” devono riprendere il periodo di quarantena fino al termine previsto, sotto sorveglianza attiva quotidiana da parte dell’operatore di sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente, fermi gli obblighi sanciti dalla circolare di questa direzione generale del 29 maggio 2020”.

Il testo integrale della citata circolare è reperibile al seguente link: <https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=74563&parte=1%20&serie=null>

Alla stregua di questo complesso, e sinteticamente ricostruito, quadro normativo generale, spettava al giudice stabilire quali fossero i rapporti gerarchici tra le decisioni dell'autorità sanitaria regionale e le indicazioni specifiche fornite dal protocollo, in caso di contagio da Covid-19 a carico di uno o più membri di una squadra professionistica.

Per quanto argomentato, appare condivisibile la implicita considerazione operata in sentenza circa la prevalenza del provvedimento regionale (che, come anticipato, trae la sua fonte normativa non soltanto nella Costituzione ma, anche, e specificamente, nella l. 883 del 1978, istitutiva del SSN, nel d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e nell'art. 50 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) rispetto alle indicazioni del protocollo, ove non conciliabili con quanto statuito dalla P.A.

Sarebbe stata opportuna, tuttavia, l'esplicitazione di tale conclusione in considerazione della complessità del quadro normativo e regolamentare che si è manifestato a seguito della emergenza Covid-19.

Lo stesso giudice, peraltro, non si sofferma sulla diversa questione inerente ai rapporti tra codice regolamentare FIGC (le cd. N.O.I.F.) e protocollo federale validato dal CTS.

La tematica non appare irrilevante, derivandone conseguenze applicative di non poco momento: ove il protocollo dovesse considerarsi elemento integrativo dell'art. 53 N.O.I.F., occorrerebbe necessariamente valutarne l'avvenuto rispetto quale "nuova" ed ulteriore causa di esclusione della colpevolezza, *sub specie* di un'ulteriore ipotesi, codificata, di impossibilità sopravvenuta.

5. Forza maggiore, inesigibilità della prestazione *ex fide bona*, condotta diligente e rescissione del nesso causale: conclusioni.

Tali considerazioni aprono il campo alla seconda, e decisiva, argomentazione che ha indirizzato il giudice nelle sue determinazioni finali, ossia l'apprezzamento e la valutazione della sussistenza di una condizione di impossibilità sopravvenuta della prestazione.

In giurisprudenza e in dottrina è consolidata la nozione di forza maggiore quale "ricorrenza di una situazione sopravvenuta rispetto alla stipula, ravvisabile a fronte di impedimento oggettivo caratterizzato dalla non imputabilità, anche a titolo di colpa, inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento"¹².

La Suprema Corte è peraltro intervenuta, in tempi risalenti, sul rapporto tra caso fortuito e forza maggiore, chiarendo che concettualmente i due istituti sono accomunati quanto agli effetti, determinandosi in entrambi i casi il sopravvenire di un elemento in grado di assumere un rilievo causale esclusivo e, in definitiva, di recidere il nesso di causalità tra condotta ed evento¹³.

¹² Cfr. Cass. Civ., Sez. II, 29 aprile 2010, n. 10343.

¹³ "il caso fortuito - che esclude la responsabilità del soggetto coinvolto in un fatto dannoso - consiste in un elemento imprevisto e imprevedibile che, inserendosi nel processo causale al di fuori di ogni possibile controllo umano, rende inevitabile il verificarsi dello evento, ponendosi come l'unica causa efficiente di esso. (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 8 gennaio 1981, n. 170).

"In tema di responsabilità civile, dovendosi ancorare il concetto di caso fortuito al criterio generale della prevedibilità con l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia, la quale si risolve in un giudizio di probabilità, non si può far carico al soggetto

Per quanto detto, il giudice, pur riconoscendo la sussistenza di una situazione di impossibilità sopravvenuta, ne esclude la rilevanza.

Tale conclusione desta perplessità sia sotto il profilo pratico che teorico.

In primo luogo, l'assunto per cui alle ore 14.13 del 4.10.2020, ossia al momento in cui la nota dell'ASL impediva chiaramente la trasferta, la prestazione non fosse più concretamente eseguibile, non appare fondato su dati fattuali certi e incontrovertibili: nulla esclude, invero, che la società – sciolto definitivamente il dubbio circa l'assentibilità o meno della trasferta – potesse raggiungere il luogo dell'incontro, Torino, avendo ben 7 ore a disposizione, oltre al tempo tecnico concesso dalle N.O.I.F. – art. 54¹⁴ – prima della declaratoria arbitrale di assenza della squadra.

Il presupposto di fatto su cui il giudice fonda la irrilevanza dell'ordine dell'autorità appare, dunque, non sussistente.

In secondo luogo, ove anche il dato di fatto risultasse acclarato, la conclusione che ne deriva appare controversa sul piano giuridico, per più ordini di ragioni.

La sussistenza di una condizione di impossibilità sopravvenuta, non attribuibile al soggetto inadempiente, spezza per definizione il nesso di causalità tra il soggetto (*rectius*, la sua condotta) e l'evento. Come ha chiarito la Cassazione, la forza maggiore è tale se, e solo se, come nel caso di specie, rappresenta un avvenimento che “*s'inserisce nella successione dei fatti togliendo alla causa remota ogni efficacia causativa*”¹⁵ (Cass. 428/1962, cit.).

Inoltre, la situazione di oggettiva confusione che si era venuta a creare nei giorni precedenti, 2 e 3 ottobre 2020, in merito alla quale è il giudice stesso a riconoscere che le condizioni erano tali da permettere il rispetto del protocollo a fronte di indicazioni non univoche dell'autorità sanitaria, poneva la SSC Napoli in una condizione di obiettiva difficoltà, stante anche la non chiara prevalenza dell'una o dell'altra fonte precettiva.

dell'obbligo di prevedere e prevenire, nell'infinita serie di accadimenti naturali o umani che possono teoricamente verificarsi, anche quegli eventi di provenienza esterna che presentino un così elevato grado di improbabilità, accidentalità o anormalità da poter essere parificati, in pratica, ai fatti imprevedibili” (cfr. Cass. Civ., sez. III, 14 ottobre 2005, n. 19974, in *Danno e responsabilità*, 2006, 8-9, 865).

La forza maggiore “esime da ogni responsabilità e rende superfluo l'accertamento dell'eventuale sussistenza di una condotta colposa, quando si concreta in un avvenimento *'cui resisti non potest'*, rispetto al quale, cioè non v'ha forza umana atta ad impedirne le conseguenze dannose, avvenimento che s'inserisce nella successione dei fatti togliendo alla causa remota ogni efficacia causativa”. (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 6 marzo 1962, n. 428, in *Il foro italiano*, 1962, 01, 0662).

¹⁴ Art. 54 N.O.I.F. rubricato “Ritardo nella presentazione in campo delle squadre. Tempo d'attesa”, in base al quale:

1. “Le squadre hanno l'obbligo di presentarsi in campo all'ora fissata per l'inizio dello svolgimento della gara.
2. Nel caso di ritardo, fatte salve le sanzioni irrogabili dagli organi disciplinari ove il ritardo stesso sia ingiustificato, l'arbitro deve dare comunque inizio alla gara purché le squadre si presentino in campo in divisa di giuoco entro un termine pari alla durata di un tempo della gara.
3. È facoltà delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, della Divisione Calcio Femminile e dei Comitati ridurre tale termine”.

¹⁵ Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 6 marzo 1962, n. 428, in *Il foro italiano*, 1962, 01, 0662.

Pertanto, nel dubbio, correttamente la società manteneva un atteggiamento prudente, che traeva non una smentita, bensì una conferma, proprio nel comunicato dell'ASL del 4.10.2020, che rappresenta, a ben vedere, la cartina di tornasole degli eventi.

E invero, ove la società avesse deciso di partire il giorno 3 ottobre per raggiungere il luogo dell'incontro, avrebbe violato proprio le disposizioni che l'autorità sanitaria avrebbe meglio specificato il giorno seguente, con il risultato di non poter ugualmente giocare la partita e di aver anche aggravato il rischio di diffusione della pandemia sul territorio nazionale, non potendosi peraltro escludersi – dato il carattere volontario e consapevole della condotta – l'insorgenza di ulteriori profili di responsabilità, anche penali. Tali considerazioni, trasposte sul piano giuridico, conducono ad escludere una responsabilità della parte asseritamente inadempiente, non solo e non tanto sotto il profilo della sussistenza di una causa di forza maggiore, ma in base al diverso principio dell'inesigibilità *ex fide bona*, avendo tenuto il debitore un atteggiamento improntato a diligenza e orientato sulla base degli elementi di fatto (e di diritto) nella propria sfera di conoscenza.

In sintesi, vuoi per l'impossibilità della prestazione (anche in termini di inesigibilità in concreto), vuoi per la sussistenza della circostanza “soggettivamente scriminante” della condotta diligente, la condotta della SSC Napoli non appare passibile di sanzione ai sensi dell'art. 53 N.O.I.F. e dei richiamati principi di origine civilistica.

A tali profili critici se ne aggiunge un ultimo, di particolare rilievo, che attiene alla sussistenza nella fattispecie in esame di un concorso di fattori causali autonomi, che il giudice, per quanto detto, riconosce sul piano fattuale pur non attribuendogli alcun pregio, *quoad effectum*, in tema di imputazione di responsabilità.

Al contrario, costante giurisprudenza di legittimità, richiamando principi di matrice penalistica, ha chiarito che nel caso di concorso di cause trova piena applicazione la disposizione di cui all'art. 41 cod. pen., ed in particolare il comma 2 in base al quale “Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento”.

Nello specifico, la Suprema Corte ha precisato che la causa preesistente – ed omissiva, come nel caso in esame – continua a mantenere rilevanza ai fini del decorso causale soltanto allorquando sia dimostrato, con ragionamento controfattuale, che ove l'azione dovuta fosse stata posta in essere, essa sarebbe stata idonea ad impedire l'evento dannoso¹⁶: circostanza che, nel caso di specie e per quanto

¹⁶ “In tema di responsabilità civile, qualora l'evento dannoso si ricolleggi a più azioni o omissioni, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41, c.p., in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti l'esclusiva efficienza causale di una di esse. In particolare, in riferimento al caso in cui una delle cause consista in una omissione, la positiva valutazione sull'esistenza del nesso causale tra omissione ed evento presuppone che si accerti che l'azione omessa, se fosse stata compiuta, sarebbe stata idonea ad impedire l'evento dannoso ovvero a ridurre le conseguenze, non potendo esserne esclusa l'efficienza soltanto perché sia incerto il suo grado di incidenza causale” (cfr. Cass. Civ., sez. III, 28 luglio 2017, ord. n. 18753).

argomentato, non avveniva, giacché la partita non sarebbe stata disputata anche ove la SSC Napoli si fosse determinata ad intraprendere la trasferta in quel di Torino.

In sintesi, l'autonomo rilievo causale del sopravvenuto provvedimento sanitario regionale, pacificamente riconosciuto dal giudice quale causa di forza maggiore, ha escluso in radice qualsiasi rilievo, in termini di causalità rispetto all'evento, della precedente condotta del debitore, rendendola non punibile ai sensi del combinato disposto degli art. 53 e 55 N.O.I.F.

Ad una diversa conclusione, proprio sulla scorta della impostazione assunta e delle argomentazioni proposte, il giudice sarebbe potuto forse pervenire ove avesse ritenuto il protocollo prevalente sull'ordine dell'autorità sanitaria regionale, circostanza che, per quanto specificato, è stata implicitamente esclusa dal medesimo organo giudicante nelle premesse al proprio ragionamento.

ABSTRACT: *The article provides a comment on the decision of the FIGC sports judge no. 13 of 14.10.2020 with which the judge, deciding on the non-presentation of the Napoli F.C. to the match against Juventus F.C. to be held in Turin on 4.10.2020, inflicted a 3-0 defeat and a penalty point pursuant to art. 53 of the N.O.I.F. Two aspects are considered: the relationship between the acts with a mandatory content that regulate the matter, such as the FIGC protocol, N.O.I.F. and the provisions of the health authority; the existence of a cause of supervening impossibility, for factum principis, not attributable to the debtor, therefore of force majeure capable of excluding his liability pursuant to art. 55 of the N.O.I.F., sub specie of ineligibility of the service or of diligent conduct for legitimate expectations of the debtor.*